



CITTÀ DI CARINI

Seconda Commissione Consiliare

VERBALE N. 18 DEL 12 aprile 2016

L'anno duemilasedici, addì DODICI, del mese di APRILE, a seguito aggiornamento dei lavori della II Commissione per la giornata odierna, alle ore 14,30 si è riunita la II Commissione consiliare nell'aula delle Commissioni.

Verbalizza la D.ssa Gallina Mariana in sostituzione dell'incaricato segretario verbalizzante, sig.ra Vivona Silvana.

Alle ore 15,00 il Presidente rileva che essendo presenti oltre allo stesso, i Componenti sigg.ri Manicioto Salvatore e Palazzolo Francesco, la seduta è valida.

Alle ore 15,30 entra il consigliere Giambanco Gaetano. Presenti n.04

Sono presenti ai lavori anche i Consiglieri Comunali sigg.ri Senapa Luca, Conigliaro Ambrogio e Finazzo Rosalia ed il Presidente del Consiglio Comunale sig. Mannino Pietro Salvatore.

Il Presidente introduce alle problematiche del bilancio che sono argomento di discussione.

Il Ragioniere Monteleone Maurizio, Capo Ripartizione Servizi Finanziari, invitato a relazionare, rappresenta la situazione economica finanziaria dell'Ente ribadendo il contenuto della nota dell'11/04/2016, prot.n. 17426 nella quale è indicato che l'unica strada da seguire è la dichiarazione di dissesto.

Interviene il Presidente della Commissione che consegna la risposta del Collegio dei Revisori dei conti, prot. n. 17914 del 12/4/2016 e chiede che venga allegata agli atti.

Interviene anche il Presidente del Consiglio Comunale che consegna i pareri resi dal Segretario Generale prot. n. 17989 del 12/04/2016 e parere del servizio Legale, prot. n. 17983 del 12/04/2016 per essere allegati.

I Consiglieri Componenti danno lettura dei pareri consegnati e dopo ampio dibattito prendono atto di quanto dichiarato e di quanto reso con le suddette note.

Alle ore 17,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Presidente a questo punto, avendo la Commissione ultimato la trattazione dell'argomento iscritto all'o.d.g. dei lavori odierni, chiude i lavori e scioglie l'Assemblea.

Letto, confermato e sottoscritto

1) IL PRESIDENTE : F.TO FERRANTI FABIO

I COMPONENTI :

1) F.TO MANICIOTO SALVATORE

2) F.TO GIAMBANCO GAETANO

3) F.TO PALAZZOLO FRANCESCO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.TO GALLINA MARIANNA

COPIA DATILOSCRITTA AGLI ATTI D'UFFICIO



Aut.
Aut. Gen.

CITTÀ DI CARINI
PROVINCIA DI PALERMO

Comune di Carini
Protocollo Generale
TIPO - I
PROT. N. 0017983
del 12/04/2016
Prot. n.

Li

Oggetto: Risposta a nota prot.16894 del 07.04.2016

Al Presidente del Consiglio Comunale

E p. c. Al Segretario Generale

Al Sindaco

Loro Sedj

In riferimento Vostra richiesta di parere, si rassegna quanto segue :

Si premette che uno degli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo è

è la cosiddetta "Colpa grave" che può sintetizzarsi in una macroscopica e inescusabile negligenza ed imprudenza nell'espletamento delle mansioni e/o nell'adempimento dei propri doveri istituzionali, cioè un atteggiamento di estrema superficialità, trascuratezza nella cura di beni e interessi pubblici (amministratori) ovvero un comportamento caratterizzato da un grado di diligenza, prudenza, perizia, razionalità e correttezza decisamente inferiore allo standard minimo professionale (dirigenti e dipendenti in genere). E' già dalla legge n. 29 del 1993, che il legislatore ha ritenuto che devono essere tenute distinte le attività di programmazione e direttive che competono ai politici dalle attività di gestione che fanno capo ai dirigenti e ai funzionari. Da tale fondamentale principio dovrebbe scaturire che agli organi politici è precluso fare gestione e da ciò dovrebbe conseguire l'ulteriore conseguenza che detti organi, non potendo fare atti di gestione, non potrebbero nemmeno incorrere in responsabilità erariale. Però per la fattispecie che ci interessa, anche se il consiglio comunale, è definito dall'art. 42, T.U.E.L, organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, il secondo comma dell'art. 42 lo investe di funzioni (**acquisti e alienazioni immobiliari, appalti e concessioni non rientranti nella ordinaria amministrazione ecc.,**) per le quali trattandosi di attività amministrativa vera e propria, sono ipotizzabili danni nei confronti dell'ente pubblico ed una conseguente responsabilità patrimoniale. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 20/1994, come modificato dall'art. 3 della Legge n. 639/1996, gli atti compiuti dalle amministrazioni pubbliche sono insindacabili nel merito delle scelte discrezionali. Per gli atti vincolati, cioè per quelli che l'amministrazione deve adotta-

COMUNE DI CARINI
Comune di Carini
Protocollo N. 0017983/2016 del 12/04/2016

re per obbligo di legge, una responsabilità erariale è invece ipotizzabile solo in caso di violazione di legge.


Fatta questa premessa, per quanto attiene ai quesiti sottoposti con la nota sopramenzionata, si fa presente che questo servizio legale sconosce e oltretutto non ha alcuna competenza tecnica sui rilievi formulati dal Collegio Dei Revisori dei Conti che hanno portato alla resa del parere negativo, e non sa se gli stessi siano stati confutati o se su di essi si sia nuovamente espressa la Ripartizione Ragioneria. In ogni caso l'art. 239 del T.U.E.L., nell'indicare le funzioni dell'organo di revisione inizia con la previsione della attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento e chiude (comma 6) disponendo che lo statuto dell'ente locale può prevedere l'ampliamento delle funzioni affidate ai revisori. Va pure evidenziato che l'organo di revisione è peculiarmente un organo di controllo ed il concetto di collaborazione va distinto da quello di consulenza (si rammenta il divieto che l'art. 236, comma 8, del T.U.E.L. impone ai componenti dell'organo di revisione di assumere incarichi di consulenza sia presso l'ente locale sia presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo di vigilanza dello stesso). Come emerge dalla lettura del testo legislativo, viene previsto che l'organo di revisione emetta parere obbligatorio unicamente sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio, pareri che debbono contenere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti. Pertanto in presenza di un parere negativo da parte dell'organo di controllo e congruamente motivato, si fa presente che la sentenza della I sezione centrale di appello n. 149 del 16 aprile 2003, ha confermato, le statuizioni della sentenza emessa in primo grado dalla sezione giurisdizionale per la regione Campania n. 41 dell'8 febbraio 2001. Con tale decisione era stata pronunciata condanna nei confronti dei consiglieri di un comune campano a risarcire all'ente locale la somma complessiva di lire 400 milioni ripartita fra i medesimi in quote uguali di lire 20 milioni, oltre ad interessi e spese del giudizio. La vicenda riguardava la situazione di deficit finanziario del comune, cui non era conseguita una tempestiva e doverosa dichiarazione di dissesto da parte del consiglio comunale, adottata solo successivamente dalla nuova amministrazione. Il consiglio comunale aveva approvato il bilancio di previsione (su progetto redatto dalla giunta) nel quale, al fine di finanziare il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti, nonché il disavanzo di amministrazione e le passività arretrate, era stata riproposta l'alienazione di beni del patrimonio comunale. Il nuovo consiglio comunale, insediatosi aveva rilevato uno squilibrio economico finanziario della gestione caratterizzato da deficit strutturale, reso evidente anche dall'infruttuosa procedura di alienazione degli immobili comunali e aveva deliberato l'annullamento del bilancio di previsione e dichiarato il dissesto ai sensi dell'art. 25 del d.l. 2 marzo 1989 n. 76 conv. nella legge n. 144/89 e dell'art. 21 del d.l. n. 8/1993. In ordine a tali fatti, la procura regionale aveva osservato che il collegio dei revisori dei conti aveva indicato "...la strada del "dissesto", evidenziando il notevole disavanzo di amministrazione emerso dalle risultanze contabili e perplessità sui concreti margini di recupero delle finanze dell'ente, tenuto anche conto del mancato riscontro delle iniziative concernenti la dismissione dei beni patrimoniali, intraprese in sede di bilancio di previsione dell'anno precedente, in occasione della cui

approvazione, pur esprimendo parere favorevole alla vendita di alcuni beni del patrimonio comunale, aveva formulato dubbi sull'alienabilità di alcuni beni immobili demaniali. Aveva ancora evidenziato il PM che lo stesso collegio dei revisori, nel formulare pareri, negativo al bilancio di previsione del 1993 e favorevole alla dichiarazione di dissesto, aveva rappresentato (verb. del 26.6.1992) che le gare di vendita dei beni erano andate deserte; l'acquisto delle caserme non rientrava nei programmi economici dei competenti ministeri; l'ente non era in grado di onorare i propri impegni; si era formato un notevole scoperto di cassa. Con riferimento alle proposte avanzate dalla giunta municipale sulla realizzazione di entrate straordinarie collegate alla alienazione di nuovi immobili comunali, aveva rilevato che il collegio dei revisori aveva segnalato l'impossibilità o, quantomeno, la difficoltà della loro vendita in quanto la maggior parte di essi aveva specifica destinazione: se non era incontrovertibile, certamente difficile da cambiare. Elementi rilevanti per l'affermazione della responsabilità degli amministratori sono stati pertanto costituiti dai rilievi dei revisori dei conti. Il collegio dei revisori aveva chiaramente manifestato in più occasioni e con la relazione allegata allo schema di deliberazione, la necessità di procedere a deliberazione di dissesto. Tale posizione ha avuto carattere decisivo. Tale parere infatti, si pone come l'elemento di valutazione più qualificato per il consiglio, perché reso da un organo indipendente dalla giunta e dalla struttura amministrativa e con funzioni di sua diretta collaborazione (art. 57 della legge 142/1990. Cfr. cortei dei conti, sezione enti locali, deliberazione n. 2/1992- "...Circa i singoli compiti che la legge attribuisce ai revisori, di particolare rilievo sono quelli relativi alla collaborazione con il consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo sull'attività della giunta e su quello degli altri organi cui è attribuita una competenza specifica..."). Tale organo, nel momento in cui il consiglio veniva ad esercitare una delle sue più importanti funzioni, veniva a fornire il suo qualificato parere che non poteva essere considerato alla stregua di una mera opinione, di pari livello o addirittura recessiva rispetto alle affermazioni o proposte di giunta, proprio perché in tale sede al consiglio competeva di svolgere un penetrante controllo su quanto veniva proposto. Ignorando le osservazioni del suo organo tecnico di diretto supporto (collegio dei revisori) il consiglio ha sostanzialmente abdicato alla sua funzione, limitandosi alla ratifica di quanto affermato dalla giunta. In tal modo divengono di scarso rilievo le argomentazioni concernenti una mancata o limitata conoscenza delle norme amministrative o di bilancio, ovvero la breve esperienza di consigliere, in considerazione della peculiare importanza dell'argomento, che ne imponeva un'adeguata ponderazione e della presenza dell'ausilio tecnico costituito dal consiglio dei revisori, che aveva adeguatamente fornito i necessari elementi di giudizio (e che eventualmente poteva essere ulteriormente interpellato). Peraltro, al fine di chiarire la portata dell'esimente politica, pare utile riportare l'interpretazione elaborata dalla Corte dei conti, che ha precisato che l'esimente di responsabilità può operare soltanto quando l'atto generativo del danno ingiusto riguardi materie di particolare difficoltà tecnica e giuridica, dovendosi altrimenti ritenere che l'evidenza dell'erroneità dell'atto sia tale da escludere la stessa buona fede dei titolari dell'Organo politico. La predetta disposizione pertanto ha un senso logico solo ove venga interpretata come volta a sancire una irresponsabilità dei titolari degli organi politici ogniqualvolta, per la particolare difficoltà delle questioni tecniche e

giuridiche sottese alle decisioni da prendere, non possano essere imputati agli stessi, errori che avrebbero potuto essere evitati solo con il possesso di determinate conoscenze specialistiche. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il comportamento degli amministratori è stato ritenuto inescusabile, e connotato da colpa grave, nel caso di adozione di atti non conformi a inequivoca normativa di riferimento, nelle specifiche e varie materie, e non conformi a costante giurisprudenza. Anche se ultimamente le pronunzie della magistratura contabile non sono state univoche nel ritenere l'organo politico esente da responsabilità .(Corte Dei Conti Sez. Centrale D'Appello n.107 del 4/2/2015 contro a sentenza della Corte dei conti, sez. giurisdizionale per l'Emilia Romagna, 19.1.2015, n. 3/15/R.), è ovvio che nel caso in questione, non può essere disatteso o trascurato un parere dell'organo di controllo se congruamente motivato non potendosi configurare l'adozione dell'atto non adeguatamente supportata al contrario un errore scusabile.

Di contro si impone una massima cautela ad approfondire le tematiche poste dall'organo di revisione prima di adottare l'atto, chiedendo se necessario ulteriori raggugli in merito agli stessi revisori e alla Ripartizione Ragioneria, onde non incorrere in eventuali responsabilità erariali nel caso in cui in futuro la dichiarazione di dissesto sarebbe dovuta rendersi necessaria al posto dell'approvazione del bilancio.

Distinti Saluti



Il Responsabile del Servizio Legale

Avv. Marina Fonti



CITTÀ DI CARINI

---*---

Comune di Carini
Protocollo Generale
TIPO - I
Prot. N. 0017989
del 12/04/2016

Al Presidente del Consiglio Comunale

e.p.c Al Sindaco
All'Assessore al bilancio
Al Collegio dei revisori

Oggetto: Richiesta chiarimenti in ordine alla proposta di bilancio 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 con funzione autorizzatoria riscontro note prot. nn. 16982 e 16989 del 07.04.2016

Il Presidente del Consiglio Comunale ha chiesto di conoscere quali sarebbero le responsabilità dei consiglieri comunali in caso di approvazione di un bilancio corredato dal parere favorevole di regolarità tecnico-contabile del funzionario competente e non favorevole da parte del Collegio dei revisori dei conti.

Si è inoltre posta la questione relativa alla possibile sussistenza, nel caso di specie, della c.d. 'esimente politica' prevista dall'art. 1, comma 1-ter, della l. 20/1994 in capo ai medesimi consiglieri.

In linea generale, si osserva che la responsabilità amministrativa in senso stretto è quella nella quale incorrono gli amministratori (e i dipendenti) degli enti locali che, nell'esercizio delle loro funzioni, con dolo o colpa grave, arrechino danno a contenuto patrimoniale ai predetti enti.

Si ritiene utile, sin da subito, evidenziare che la responsabilità degli amministratori locali non riflette soltanto l'interesse circoscritto all'esigenza della mera intangibilità del patrimonio dell'ente locale, ma risponde alla più ampia tutela dell'interesse pubblico a non sopportare ingiusti sacrifici a causa di arbitrarie ed illegittime gestioni finanziarie in sede locale; di conseguenza, il concetto di danno che è elemento indispensabile a delineare una responsabilità per illegittima gestione finanziaria, non si esaurisce nella diminuzione patrimoniale subita dall'ente, ma assume il significato più ampio di danno pubblico, arrecato alla collettività locale o statale e comprende anche gli squilibri finanziari al bilancio dell'ente locale, i quali gravano, da ultimo, sull'intera collettività. Fra detti squilibri si ritiene di poter ricomprendere anche il mancato rispetto del Patto di stabilità in via preventiva tenuto conto della ricordata valenza di "principio di coordinamento della finanza pubblica" che ha assunto tale obbligo.

Nel procedimento di responsabilità amministrativa, per l'individuazione dei responsabili, si fa comunque riferimento alla situazione di fatto (reale) e non alle previsioni normative astratte. In altri termini, va individuato colui (o coloro) che hanno effettivamente tenuto il comportamento produttivo del danno e ciò a prescindere dal fatto che abbiano agito entro o oltre le competenze riconosciutegli dalla legge.

Per il riscontro concreto, in capo ad un soggetto, di profili di responsabilità amministrativa, è pertanto necessario verificare la sussistenza dei seguenti elementi:

a) il comportamento (fatto-condotta);

- b) il dolo o la colpa grave (elemento soggettivo);
- c) l'inosservanza degli obblighi di servizio (o di obblighi attribuiti dalla legge);
- d) il nesso di causalità tra il comportamento ed il danno;
- e) il pregiudizio (danno) arrecato alla pubblica amministrazione, che può essere anche diversa da quella di appartenenza.

Per quanto concerne nello specifico il comportamento degli amministratori degli enti locali, assume rilevanza l'aspetto relativo all'accertamento se l'attività svolta dai politici si sia mantenuta nei limiti generali ed astratti della programmazione e degli indirizzi, ovvero se abbia in qualche modo inciso sulla concreta attività di gestione.

Occorre pertanto che gli organi di governo, prima di operare, abbiano ben presenti le sfere di competenza loro attribuite dagli articoli 42 e seguenti del TUEL, e ciò al duplice scopo di operare nell'ambito delle proprie competenze e di verificare se l'attività che andranno a svolgere possa di per sé determinare conseguenze dannose per l'ente.

In relazione all'adozione degli atti deliberativi, potranno quindi essere chiamati a rispondere sia coloro che li hanno adottati, sia i funzionari responsabili di servizio che hanno espresso il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica (Si veda, sulla questione in esame, la Risoluzione n. 13/2009 della Regione Piemonte - Settore Autonomie Locali).

La determinazione delle rispettive responsabilità -sempre qualora si dovesse accertare la sussistenza di un danno - può infatti variare in base all'apporto causale che la condotta degli organi politici e burocratici ha recato nel produrre il medesimo.

E' necessario quindi verificare, caso per caso:

- a) il contenuto e gli effetti della deliberazione (quanto in quest'ultima vi sia di mero indirizzo o di indirizzo politico e quanto spazio sia riservato agli aspetti tecnici);
- b) l'influenza del parere tecnico sulla deliberazione e sui suoi effetti;
- c) l'autonomia di giudizio e di scelta dell'organo politico nell'adottare la deliberazione rispetto ai pareri tecnici espressi.

Soltanto nell'esame dello specifico caso concreto, al fine dell'accertamento delle responsabilità di ciascuno, si potrà verificare se, in considerazione degli aspetti prevalentemente tecnici, il parere sia stato decisivo ed abbia influenzato completamente l'organo di governo.

Ad ogni buon conto, in linea di principio, si può affermare che quando gli organi politici esercitano una funzione loro propria l'apporto tecnico favorevole non ne esclude la responsabilità.

Tuttavia, preme rilevare che, in conseguenza della separazione tra sfera politica e sfera gestionale, l'art. 1, comma 1-ter, della l. 20/1994 ha previsto che: 'Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione'.

Si è osservato in proposito che, trattandosi di atti ricadenti nella sfera gestionale, non dovrebbero ricadere nell'oggetto di deliberazione degli organi di governo. Peraltro, al fine di chiarire la portata dell'esimente politica prevista dalla citata norma, pare utile riportare l'interpretazione elaborata dalla Corte dei conti, che ha precisato che l'esimente di responsabilità può operare soltanto quando l'atto generativo del danno ingiusto riguardi 'materie di particolare difficoltà tecnica e giuridica, dovendosi altrimenti ritenere che l'evidenza dell'erroneità dell'atto sia tale da escludere la stessa buona fede dei titolari dell'Organo politico'(Cfr. Corte dei conti, sez. II giurisdizionale centrale, sentenza n. 303 del 2003).

La predetta disposizione pertanto 'ha un senso logico solo ove venga interpretata come volta a sancire una irresponsabilità dei titolari degli organi politici ogniqualvolta, per la particolare difficoltà delle questioni tecniche e giuridiche sottese alle decisioni da prendere, non possano essere imputati agli stessi errori che avrebbero potuto essere evitati solo con il possesso di determinate conoscenze specialistiche.' (Così, Corte dei conti, sez. I giurisdizionale centrale, sentenza n. 282 del 2002).

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il comportamento degli amministratori è stato ritenuto inescusabile, e connotato da colpa grave, nel caso di adozione di atti non conformi a inequivoca normativa di riferimento, nelle specifiche e varie materie, e non conformi a costante giurisprudenza(Cfr. Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Lombardia, sentenza n. 142 del 2015).

In relazione al concetto di colpa grave con riferimento agli amministratori degli enti locali, si riporta quanto affermato da Bruno Prota, Presidente onorario della Corte dei conti, in 'Brevi cenni sulla responsabilità degli amministratori pubblici (degli enti locali)': 'La nozione di colpa grave - oggi rilevante - non è delle più semplici, ma si può così sintetizzare: una macroscopica e inescusabile negligenza ed imprudenza (...) nell'adempimento dei propri doveri istituzionali, cioè un atteggiamento di estrema superficialità, trascuratezza nella cura di beni e interessi pubblici (...)'.

Le considerazioni sopra esposte valgono anche nell'ipotesi di adozione di atti contabili quali l'approvazione del bilancio comunale.

E' di tutta evidenza che il consigliere che deve adottare gli atti *cognita causa*, vale a dire avendo consapevolezza del contenuto dell'atto proposto, ben può assumere informazioni presso gli uffici competenti ed acquisire ogni nozione utile .

I consiglieri che si determinino ad adottare un atto discostandosi da pareri tecnici non favorevoli non potranno invocare "l'esimente politica". Se dunque al consigliere non si richiedono conoscenze specialistiche, si presume che lo stesso agisca con una certa prudenza soprattutto quando sia stato per così dire messo in guardia attraverso l'espressione dei pareri da parte del responsabile del procedimento o dal collegio dei revisori .

Infatti i pareri tecnici sopra richiamati sono obbligatori, devono cioè essere richiesti espressamente e devono corredare la proposta deliberativa, ma non sono vincolanti.

I consiglieri potrebbero, **motivando debitamente**, approvare ugualmente l'atto.

L'atto approvato produce i suoi effetti fintanto che non viene annullato.

Nel caso che ci occupa occorre comprendere in maniera chiara se sussistano motivi ostativi all'approvazione del bilancio comunale.

Come già evidenziato sopra un bilancio che già in fase di previsione non rispetta il patto di stabilità non può non essere corredato che da un parere non favorevole perché il documento contabile viola "il principio di coordinamento della finanza pubblica".

Nel parere del Collegio vengono tuttavia evidenziate diverse difficoltà strutturali che non consentirebbero una gestione ordinaria dell'Ente. In poche parole un dissesto funzionale.

In questo caso deve ritenersi che ogni atto che ritardi la dichiarazione formale di dissesto si appalesa lesiva dell'interesse pubblico perché si allontana colpevolmente l'adozione di misure correttive che devono essere intraprese a garanzia dell'Ente stesso e quindi dell'intera collettività.

Si rammenta che la dichiarazione di dissesto, rientrante nella competenza del consiglio comunale deve essere corredata da una dettagliata relazione tecnica del Collegio dei revisori che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.(art.246 T.U. Dlgs 267/2000).

E' stato richiesto in ultimo a questo segretario se la mancata approvazione del bilancio comporti lo scioglimento del Consiglio Comunale.

La risposta è affermativa se l'organo consiliare appositamente affidato dal Commissario ad acta mantenga un comportamento meramente omissivo, se cioè sia imputabile al Consiglio comunale un'inerzia che impedisce , non dotando l'Ente del documento contabile, il normale funzionamento dell'Ente.

Nel caso che ci occupa al Consiglio Comunale è già stato rimesso per la relativa approvazione il documento contabile e lo stesso organo ha ritenuto di acquisire maggiori chiarimenti.

Qualora il Consiglio comunale ragguagliato dagli organi tecnici competenti, il collegio dei Revisori ed il responsabile dei servizi finanziari, si determinasse a non approvare il bilancio di previsione dovrà adeguatamente motivare tale scelta .

Ad avviso dello scrivente qualora vi fossero motivi ostativi all'approvazione del bilancio, uno tra tutti perché si paventa l'ipotesi del dissesto, gli organi preposti al controllo dello stato di salute dell'Ente hanno il dovere di proporre al Consiglio la dichiarazione.

Tanto dovevasi.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Sofia Acquado



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
(COMUNE DI CARINI)

Comune di Carini
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0017914
del 12/04/2016

Al Presidente della II^o commissione consiliare

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al responsabile dei servizi finanziari

Al Segretario Generale

Al Sindaco

All'Assessore al Bilancio

LORO SEDI

Oggetto: risposta a nota 17090 del 07/04/2016.

Il collegio dei revisori dell'ente,

Vista la nota prot.64025 del 29/12/2015 a firma del responsabile dei servizi finanziari, indirizzata al sindaco, all'assessore al bilancio ed al segretario generale relativa alla trasmissione della bozza di bilancio finanziario anno 2015, nella quale si evidenziava il mancato pareggio finanziario sia a livello complessivo che a livello di bilancio corrente;

Vista la nota prot. 64037 del 29/12/2015 a firma del responsabile dei servizi finanziari avente ad oggetto "*Relazione sulla situazione finanziaria dell'ente ai sensi dell'art.246 del D.Lgs 246 del D.Lgs 267/2000*" indirizzata per competenza al sindaco, all'assessore al bilancio, al segretario generale, al commissario ad acta ed al collegio dei revisori nella quale sono descritte analiticamente le condizioni finanziarie dell'ente e si invitava l'amministrazione "*a voler prendere in considerazione la possibile dichiarazione di dissesto, non sussistendo comunque le condizioni per l'approvazione del bilancio di previsione 2015, ne è possibile procedere ad un piano di rientro della massa debitoria*";

visto il parere non favorevole esitato, con nota prot. 14207 del 21/03/2016 sulla nuova proposta di bilancio 2015 approvata dalla giunta comunale in data 01/03/2016 con delibera G.M. n.30;

considerato che l'ente, nel bilancio 2015 non ha inserito alcuna quota di competenza del piano di riequilibrio finanziario pluriennale già presentato a valere sull'art.243 bis del D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.L.174/2012, convertito con modificazioni in legge 213/2012;

vista la ulteriore nota del responsabile dei servizi finanziari dell'ente pervenuta in data 11/04/2015 in cui vengono esplicitate ulteriori criticità per l'ente ed ossia minori introiti per l'ente per complessivi euro 4.931.101,84 così suddivisi:

- minore introito IMU per euro 1.085.186,33;
- minore introito tasi per euro 114.623,49;
- minore introito TARI anno 2015 per euro 3.731.292,02;

considerato che nella medesima missiva sopracitata il responsabile dei servizi finanziari dell'ente comunica inoltre che "*le sensibili differenze evidenziate lasciano presagire un disavanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 pari alle somme non incassate, tutto ciò*

H. L.
[Signature]

sicuramente inciderà pesantemente sul piano di riequilibrio che l'ente dovrà presentare per la valutazione alle autorità competenti (Ministero dell'Interno e Prefettura)";

considerato che tali minori introiti nel 2015, come comunicato dal responsabile dei servizi finanziari dell'ente costituendo dati "a preconsuntivo", non rendono possibile il riequilibrio della gestione attraverso ulteriori maggiori entrate,

tutto ciò considerato e visto,

si conferma che permangono, ad avviso del collegio, ad oggi, le condizioni di cui all'art.1 c.1 del D.P.R. 378/1993.

Carini li 12/04/2016

Il Collegio dei revisori



The image shows three handwritten signatures, each on a separate horizontal line. The top signature is the most legible, appearing to be 'A.'. The middle signature is more stylized and less legible. The bottom signature is also stylized and less legible.